



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE AVVISO N. 2/2013

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE LINGUISTICA E/O PROFESSIONALE FAVORE DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEI PAESI DI ORIGINE DEI FLUSSI MIGRATORI, FINALIZZATI ALL' INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO

§ 1. FINALITA'

Il Consiglio dell'Unione Europea con decisione n. 2007/435/CE del 25.06.2007 ha istituito il 'Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi Terzi per il periodo 2007- 2013 (FEI). Il Fondo, costituito nell'ambito del programma generale 'Solidarietà e gestione dei flussi migratori', ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi di integrazione sociale dei cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea. La Decisione della Commissione Europea del 15 maggio 2012, C(2012) 3117, ha approvato, per l'Italia il Programma annuale 2012 del Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, prevedendo tra le tipologie di attività ascrivibili all'Azione 1 – Formazione linguistica ed educazione civica – i corsi di formazione pre-partenza nei paesi di origine dei flussi migratori, rivolti ai cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti per l'ingresso in Italia in conformità all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4 della Decisione del Consiglio dell'UE n. 2007/435/CE del 25 giugno 2007.

Con decreto del 23 aprile 2013, il Ministero dell'Interno, in qualità di Autorità Responsabile del FEI, ha approvato ed ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, denominato 'Formazione all'estero nei Paesi di origine dei flussi migratori verso l'Italia', a valere sulla Priorità 1: 'Attuazione di azioni destinate ad applicare i principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'UE, Azione 1- Formazione linguistica ed educazione civica.

In data 4 giugno 2013 è stata sottoscritta con l'autorità responsabile la Dichiarazione di impegno avente ad oggetto la realizzazione del progetto sopra citato, da concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2014.

Il presente Avviso è stato definito tenendo conto degli andamenti e delle caratteristiche del fenomeno migratorio nel nostro Paese che, secondo i dati Eurostat all'inizio del 2012, conta 4.825.573 presenze straniere, pari al 7,9% della popolazione totale. L'aumento del tasso di disoccupazione generale, arrivato nel 2012 al 10,7%, ed il parallelo incremento dell'impiego di stranieri nelle professioni non qualificate (pari a 5 punti percentuali, dal 29% del totale dei lavoratori stranieri nel 2008 al 34% nel 2012) mette in luce la necessità di investire su flussi d'ingresso per lavoro numericamente più contenuti, ma al tempo stesso più qualificati, incentivando l'utilizzo del meccanismo di cui all'art. 23 del T.U. sull'Immigrazione, che prevede la predisposizione di interventi di formazione pre-partenza, precedenti cioè all'ingresso del cittadino non comunitario in Italia, orientati all'apprendimento della lingua italiana, ad elementi di cultura ed educazione civica di base, nonché alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro.

Oltre al meccanismo citato, si intende favorire un aggiornamento delle competenze professionali in possesso dei cittadini stranieri che sono nelle condizioni previste dall'art. 24, comma 2 bis, del d. lgs. 286/1998 (stranieri già autorizzati per l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, che siano stati regolarmente assunti e abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno) e dall'art. 5, comma 3 ter del d.lgs.286/1998 (stranieri venuti in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

Tali percorsi di aggiornamento sono finalizzati a rafforzare ulteriormente la qualificazione dei cittadini stranieri in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze del mercato del lavoro italiano, favorendone la capacità di integrazione socio-occupazionale. Entrambi i percorsi sopra descritti favoriranno il processo di integrazione e contribuiranno in modo sostanziale alla creazione di percorsi d'integrazione socio-lavorativa più rapidi ed efficaci, che sostengano e incrementino il positivo impatto sociale del fenomeno migratorio nel nostro Paese. Avviare il processo di integrazione già nei Paesi di origine dei flussi migratori significa infatti promuovere adeguate attività di informazione e formazione dei potenziali migranti verso l'Italia, supportate da efficaci servizi di selezione, orientamento e accompagnamento al lavoro.

Con il presente Avviso si intende quindi dare attuazione al sopracitato progetto 'Formazione nei Paesi di origine dei flussi migratori verso l'Italia', a valere sull'Azione 1 del Programma annuale 2012 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, attraverso la concessione di un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi coerenti con i contenuti del progetto, ed adeguati al conseguimento degli obiettivi previsti dall'Azione 1. Il presente Avviso disciplina, pertanto, la definizione dei contenuti delle proposte progettuali, dei criteri di valutazione delle stesse, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati.

§ 2. QUADRO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

Il presente Avviso viene emanato in coerenza e in attuazione dei seguenti atti:

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., in particolare l'art. 12, il quale subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi;
- **Decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2007/435/CE** del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo Europeo per l'Integrazione (FEI) di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale 'Solidarietà e gestione dei flussi migratori';
- **Decisione della Commissione Europea del 21 agosto 2007** recante applicazione della decisione n. 2007/435/CE del 25 giugno 2007 per quanto riguarda l'adozione di orientamenti strategici 2007-2013;
- **Decisione della Commissione del 5 marzo 2008** notificata con il numero C(2008) 795 recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo;
- **Decisione della Commissione n. C(2011) 1289 del 3 marzo 2011** con la quale sono state apportate modifiche alla decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo;
- **Decisione della Commissione Europea del 15 maggio 2012, n. C(2012) 3117**, che ha approvato, per l'Italia il Programma annuale 2012 del Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e il cofinanziamento a titolo di tale Fondo;
- **Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286** (Testo Unico in materia di immigrazione) e, in particolare:
 - l'articolo 23, secondo il quale gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine – organizzate secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo – sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono, ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, dello stesso testo unico;
 - l'articolo 5, comma 3 ter, che consente agli stranieri venuti in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale di ottenere un permesso pluriennale per lavoro stagionale;
 - l'art. 24, comma 2 bis, che consente agli stranieri, già regolarmente assunti l'anno precedente per prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro e che abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, di fruire di una procedura agevolata di silenzio assenso per il conseguimento di un nuovo permesso di soggiorno stagionale.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394** (Regolamento di attuazione del

T.U. in materia di immigrazione), in particolare:

- l'articolo 34 che stabilisce che con decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di istruzione e di formazione e sono individuati i criteri per la loro valutazione: i lavoratori in possesso di attestato di frequenza acquisito nell'ambito dei suddetti programmi sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - l'art. 38-bis (Permesso pluriennale per lavoro stagionale) come modificato e integrato, da ultimo, dall'art. 17 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
- **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 gennaio 2013** pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15 febbraio 2013, che disciplina le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari e stabilisce i criteri per la loro valutazione.
 - **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276**: articoli 4, 6 e 7 relativi all'esercizio dell'attività di intermediazione delle Agenzie per il lavoro e degli altri soggetti autorizzati e accreditati;
 - **Legge 4 novembre 2010, n. 183**: articolo 48 che modifica gli artt. 4, 5, 6 e 15 del d.lgs. 276/2003 in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro e stabilisce le modalità di iscrizione all'Albo degli intermediari di associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli enti bilaterali di loro derivazione, operanti sul territorio, con autonomia giuridica ed organizzativa secondo una procedura semplificata stabilita dall'art. 6, co. 8-ter del d.lgs. 276/2003;
 - **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.
 - Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17.03.1998;
 - **"Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e Incontro"** approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010, che riconosce al "meccanismo della formazione all'estero indubbia validità";
 - **Manuale delle regole di ammissibilità delle spese** dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori" (Versione IV – 16 marzo 2011), redatto dalla Commissione Europea;
 - **Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009**, recante "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)";
 - **Accordo bilaterale in materia di lavoro** tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del **Regno del Marocco** del 21 novembre 2005 e relativo Protocollo esecutivo del 9 luglio 2007;
 - **Accordo bilaterale** tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della **Repubblica di Moldova** in materia migratoria per motivi di lavoro del 5 luglio 2011;
 - **Memorandum d'intesa** del 19 luglio 2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica italiana e il Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità della **Repubblica di Albania** inerente l'implementazione dell'Accordo bilaterale in materia di migrazioni per lavoro sottoscritto il 2 dicembre 2008;
 - **Accordo di cooperazione bilaterale in materia di migrazioni per lavoro** tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della **Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka**, del 18 ottobre 2011.
 - **Dichiarazione congiunta** del 20 settembre 2012 tra il Ministero italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero del Lavoro, delle Relazioni Industriali e dell'Impiego di **Mauritius** in materia di cooperazione e assistenza tecnica nel settore della migrazione circolare.

§ 3. LINEE DI ATTIVITÀ

In base alle finalità dell'intervento, indicato al § 1, e sulla base del quadro normativo ed istituzionale di riferimento, di cui al § 2, le proposte progettuali potranno prevedere uno dei seguenti percorsi:

Percorso 1: riservato ai cittadini stranieri che acquisiranno il titolo di prelazione ex art. 23 del TU in materia di immigrazione. Tale percorso dovrà prevedere le linee di attività di cui ai punti I, II, III-a) e IV del presente paragrafo.

Percorso 2: riservato ai cittadini stranieri che siano in possesso o abbiano maturato, nel corso del 2013, i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno stagionale pluriennale ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter del TU in materia di immigrazione ovvero che siano nelle condizioni di fruire della procedura di silenzio assenso, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 2 bis del TU in materia di immigrazione (nel prosieguo "stagionali"). Tale percorso dovrà prevedere le linee di attività di cui ai punti I, II, III-b) e IV del presente paragrafo.

Si descrivono di seguito le linee di attività che dovranno essere previste nei progetti e dovranno essere svolte dai soggetti proponenti che risulteranno beneficiari del finanziamento nel rispetto dei limiti, delle forme e delle condizioni previste dal Manuale delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori" (Versione IV – 16 marzo 2011), redatto dalla Commissione Europea e, ove applicabile, dalla circolare n. 2/2009, richiamati al § 2.

Tutte le attività di cui ai seguenti punti I, II, III e IV devono essere svolte **a titolo completamente gratuito per i destinatari finali**.

Dovrà essere assicurata la presenza di un coordinatore didattico-organizzativo in loco, con almeno 3 anni di esperienza, per l'intera durata delle attività di selezione e formazione dei lavoratori.

Al fine di sostenere e monitorare la realizzazione delle attività progettuali nei Paesi con i quali sono stati sottoscritti accordi bilaterali in materia migratoria, questo Ministero si avvarrà dell'Agenzia tecnica in house **Italia Lavoro s.p.a.**, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.

I. Individuazione della domanda di lavoro.

Al fine di garantire la buona riuscita delle attività progettuali e il raggiungimento degli obiettivi previsti, la definizione dei profili professionali e dei relativi settori d'impiego dovrà essere effettuata sulla base dell'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro italiano, rilevato, con specifico riguardo al contesto territoriale di riferimento e ai datori di lavoro richiedenti. Tale fabbisogno dovrà essere espresso, in via preliminare, in sede di predisposizione della proposta progettuale e successivamente verificato, in caso di ammissione, al momento della sottoscrizione della convenzione di cui al successivo §14.

II. Selezione dei cittadini non comunitari residenti all'estero da avviare alle attività formative.

Gli enti proponenti devono individuare, nella proposta progettuale, le modalità di selezione dei cittadini non comunitari candidati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro, sulla base di criteri di massima trasparenza e nel pieno rispetto della normativa vigente, in Italia e nel Paese terzo, in materia di selezione e reclutamento di lavoratori.

In particolare, con riferimento ai soggetti che acquisiranno il titolo di prelazione di cui all'art. 23 del TU in materia di immigrazione, le modalità di selezione individuate nei progetti dovranno tener conto dell'esistenza di "liste di disponibilità", predisposte e gestite dalle Amministrazioni dei Paesi d'origine, in coerenza con quanto previsto dagli accordi bilaterali in materia migratoria.

La selezione dovrà avvenire in base ai settori produttivi e ai profili professionali individuati in fase di progettazione e confermati successivamente all'ammissione.

Relativamente ai lavoratori extracomunitari "stagionali", gli enti proponenti dovranno fornire al Ministero, contestualmente alla comunicazione della data di avvio delle attività progettuali di cui al § 15 lettera a), l'elenco nominativo dei beneficiari, individuato previo confronto con i datori di lavoro interessati ad effettuare nuove assunzioni degli stessi.

III. Organizzazione e realizzazione, nei Paesi di origine, di corsi di formazione pre-partenza

In base al percorso individuato le proposte progettuali dovranno prevedere obbligatoriamente le seguenti attività formative:

a) per il Percorso 1: attività di formazione di lingua italiana, educazione civica e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (come previsto dall'art. 23 TU in materia di immigrazione).

L'attività deve essere strutturata secondo i criteri stabiliti dal Quadro comune europeo per le lingue

contenuto nella raccomandazione R(98)6, adottata il 17.03.1998 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in modo da rispettare gli standard qualitativi idonei a raggiungere almeno il livello di conoscenza "**A1 - livello elementare di base**".

Ciascun corso deve avere una durata complessiva di almeno 124 ore, articolate nei seguenti moduli:

- lingua italiana (min. 80 ore).
- elementi di educazione civica e cittadinanza, connessi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (min. 20 ore).
- elementi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (min. 20 ore).
- procedure d'ingresso in Italia per motivi di lavoro e orientamento al lavoro finalizzato alla compilazione in lingua italiana dei CV in formato europeo per ogni candidato (min. 4 ore).

Le classi dovranno essere composte da un minimo di **8** fino ad un massimo di **25** allievi.

Al fine di agevolare la frequenza degli allievi alle attività formative, deve essere garantita flessibilità negli orari di svolgimento dei corsi anche mediante lo svolgimento degli stessi in orari serali e in giorni non lavorativi. A conclusione dei corsi, per i candidati che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di lezione realizzate deve essere previsto obbligatoriamente un esame finale che attesti almeno il raggiungimento del livello di lingua A1, da svolgersi nei Paesi di origine.

Il superamento di tale esame dovrà prevedere il rilascio, in alternativa, di uno dei documenti di seguito specificati:

- **certificazione** del livello di conoscenza rilasciata da parte di uno degli enti certificatori riconosciuto dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Società Dante Alighieri; Università degli studi di Roma Tre; Università per stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena) ovvero da altri soggetti convenzionati con i predetti enti certificatori;
- **titolo attestante** il livello di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da un Istituto di cultura italiana all'estero.

Il superamento dell'esame sopra citato costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 23 del TU in materia di immigrazione e del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 gennaio 2013.

Nel corso dell'attività formativa, i candidati dovranno essere informati adeguatamente, dai soggetti attuatori degli interventi, in merito alle eventuali offerte di lavoro ed alle relative condizioni contrattuali applicabili.

Si fa presente che è possibile integrare le attività formative obbligatorie sopra descritte per il Percorso 1 con le attività o i moduli di rafforzamento delle competenze professionali previsti per il Percorso 2 (di seguito descritti).

b) per il Percorso 2: attività di formazione per **il rafforzamento delle competenze professionali di lavoratori stagionali**, finalizzata all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità proprie del profilo professionale individuato, ulteriormente declinate in funzione delle caratteristiche del contesto lavorativo di destinazione (turistico-alberghiero; agricolo).

Ciascun corso deve avere una durata complessiva di almeno 104 ore, articolate nei seguenti moduli:

- corso di aggiornamento professionale (minimo 60 ore, suddivise in ore di teoria e pratica. La parte pratica dovrà rappresentare non meno del 60% del monte ore complessivo per la parte professionalizzante e dovrà essere svolta attraverso l'utilizzo di un laboratorio adeguato alle specificità dell'intervento formativo).
- elementi di educazione civica e cittadinanza, connessi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (min. 20 ore).
- sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (min. 20 ore).
- procedure d'ingresso in Italia per motivi di lavoro e orientamento al lavoro finalizzato alla compilazione in lingua italiana dei CV in formato europeo per ogni candidato (min. 4 ore).

Le classi dovranno essere composte da un minimo di **8** e fino ad un massimo di **20** allievi e i corsi dovranno essere realizzati in orari flessibili in modo da agevolare la frequenza anche dei candidati già occupati.

A conclusione dei corsi, per i candidati che avranno utilmente frequentato l'80% delle ore di lezione realizzate (aula e laboratorio), dovrà essere previsto obbligatoriamente un esame finale, articolato in una prova scritta, una prova pratica (osservazione diretta) ed una orale.

A coloro che concluderanno positivamente l'esame finale verrà rilasciato un attestato di frequenza con l'indicazione delle conoscenze e competenze acquisite grazie al percorso formativo.

Si fa presente che è possibile integrare le attività formative obbligatorie sopra descritte per il Percorso 2 con le attività o i moduli di lingua italiana previsti per il Percorso 1 (descritti nel presente paragrafo).

Successivamente agli esami finali, gli enti promotori dovranno trasmettere i nominativi e rendere disponibili al Ministero i curricula di coloro che hanno completato con successo il percorso formativo, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa italiana in materia di privacy (D. Lgs. 276/03 – "Codice per la protezione dei dati personali"). In particolare, gli enti promotori dovranno documentare di aver reso agli interessati l'informativa e di aver acquisito il relativo consenso in merito al trattamento ed alla messa a disposizione - anche tramite pubblicazione - dei loro dati a soggetti istituzionali e privati coinvolti a vario titolo nel processo di ingresso in Italia e nella ricerca di opportunità di lavoro.

Ogni ente promotore dovrà comunicare al Ministero il proprio referente interno al trattamento dei dati, a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti ed a cui il Ministero potrà fare riferimento per ogni questione inerente il trattamento dei dati.

IV. Ingresso in Italia

Ai fini dell'ingresso in Italia dei cittadini stranieri che hanno completato con successo i percorsi di formazione di cui ai precedenti **punti III-a) e III-b)**, l'ente proponente dovrà fornire il necessario supporto informativo e amministrativo ai lavoratori e ai datori di lavoro nell'espletamento delle procedure per la richiesta di nulla osta e di visto di ingresso.

Sulla base dei dati trasmessi dagli enti proponenti ai sensi del precedente paragrafo **III** (ultimo capoverso), il Ministero predisporrà le liste di lavoratori che potranno entrare in Italia ai sensi dell'art. 23 TU in materia di immigrazione, previa richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale (**modello BPS** come da Circolare congiunta Interno-Lavoro prot.n. 35/8266 del 26.11.2012).

Nel caso di partecipazione al percorso al punto III – b), per i lavoratori stranieri "stagionali" la richiesta di nulla osta al lavoro stagionale dovrà essere effettuata tramite il **modello C-stag** come da Circolari congiunte Ministero dell'Interno- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23/II/755 del 25.02.2011 e n. 35/2224 del 20.03.2012. Si ricorda che solo nell'ipotesi di richiesta inoltrata dallo stesso datore di lavoro, già autorizzato l'anno precedente all'assunzione dello stesso lavoratore e riscontrabile con la comunicazione obbligatoria, sarà possibile fruire della procedura agevolata di silenzio-assenso ex art. 24, co. 2-bis per l'ottenimento del nulla osta stagionale.

Nel caso in cui i lavoratori siano già in possesso di un nulla osta pluriennale, il datore di lavoro che intenda procedere ad una nuova assunzione dovrà inoltrare allo Sportello Unico comunicazione di conferma per lavoro stagionale pluriennale tramite il **modello CSP** come da Circolare congiunta Ministero dell'Interno- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.35/2755 del 30.12.2011.

§ 4. DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Sono destinatari delle attività progettuali i cittadini stranieri non comunitari che soddisfino le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di tale Stato membro, in conformità all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 4, comma 1, lett. c), della Decisione Istituitiva del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007/435/CE), residenti nei seguenti Paesi esteri, suddivisi per aree sulla base dello stato di avanzamento della cooperazione in materia migratoria con il Ministero:

	Percorso 1	Percorso 2
AREA 1	Sri Lanka - Mauritius	Albania –Moldova - Sri Lanka - Mauritius
AREA 2	Bosnia - Filippine –Serbia - Tunisia	Bosnia - Filippine – Marocco– Perù – Serbia – Tunisia

AREA 3	Altri Paesi extra UE	Altri Paesi extra UE
---------------	----------------------	----------------------

Ciascun progetto, a pena di esclusione, può riguardare i cittadini stranieri residenti in uno solo dei Paesi sopra indicati.

§ 5. DURATA DEI PROGETTI

I progetti dovranno prevedere un cronogramma delle attività, articolato su una durata massima stimata di sei mesi. Tali attività progettuali dovranno essere avviate, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di finanziamento di cui al § 14, dovranno terminare entro il **31 maggio 2014** e le relative spese dovranno essere rendicontate entro il **30 giugno 2014**.

§ 6. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a complessivi € **1.500.000,00**, di cui € **1.125.000,00** a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Programma annuale 2012 e € **375.000,00** a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Per ciascun progetto il finanziamento pubblico richiesto non può essere inferiore ad € **60.000,00** né superiore ad € **300.000,00**.

Il Ministero si riserva la facoltà di incrementare l'ammontare complessivo del finanziamento di cui al primo capoverso del presente paragrafo, in presenza dell'emergente disponibilità di ulteriori risorse provenienti anche da altre fonti di finanziamento, da destinare alle finalità ed alle azioni indicate nel presente Avviso. Tale facoltà potrà essere esercitata entro dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al successivo § 13.

§ 7. SOGGETTI PROPONENTI

Al fine di consentire una più stretta correlazione tra l'effettiva richiesta di specifiche professionalità nel territorio nazionale e le attività formative pre-partenza svolte, così da ridurre l'attuale asimmetria esistente tra le professionalità possedute dagli iscritti nelle liste di disponibilità e le competenze professionali richieste per l'inserimento al lavoro, le domande di ammissione al finanziamento dei progetti, da redigersi utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, potranno **essere presentate dai soggetti sotto elencati, singolarmente o in associazione tra loro**:

- regioni e province autonome e loro enti strumentali;
- enti locali e loro enti strumentali;
- organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori;
- organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi;
- enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;
- agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4 del D. L.gs n. 276/2003, ovvero altri soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo D. L.gs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA).

Sono ammessi a partecipare, esclusivamente come associati dei soggetti sopra indicati, i seguenti soggetti:

- organismi pubblici e privati accreditati dalle singole Regioni allo svolgimento di attività di formazione ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001, n.166;
- gli Istituti Italiani di Cultura nel paese d'intervento, ove presenti, anche per il tramite della Rappresentanza Diplomatico – Consolare.

Ogni soggetto, singolarmente o in associazione, in veste di capofila o di associato, può partecipare all'avviso per non più di due progetti per ciascuno dei percorsi di cui al paragrafo 3. Nel caso di violazione di tale

prescrizione tutte le domande di partecipazione in cui sia presente il soggetto inadempiente, non saranno ammesse alla fase di valutazione.

In ragione della natura delle attività sopra elencate è auspicata la creazione di una rete transnazionale. A tal fine nei progetti devono essere indicate le caratteristiche della costituenda rete e la descrizione dei relativi componenti. Nel caso in cui i componenti della suddetta rete siano soggetti stranieri, nella proposta progettuale essi non potranno, comunque, essere coinvolti in qualità di associati.

Nelle ipotesi in cui la domanda di ammissione al finanziamento sia presentata da più soggetti tra quelli indicati sopra in forma associata, il soggetto indicato nella domanda come capofila sarà il referente unico nei confronti del Ministero per la procedura di cui al presente Avviso.

§ 8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La presentazione delle domande di partecipazione deve avvenire utilizzando **esclusivamente** la modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (<http://www.lavoro.gov.it>);

- **Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);**
- **Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione in qualità di associato);**
- **Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);**
- **Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente/capofila);**
- **Modello D (Scheda di progetto);**
- **Modello E (Piano finanziario).**

Il **Modello A** deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, allegando copia fotostatica non autenticata e sottoscritta di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

In caso di domanda presentata da più soggetti in associazione, il **Modello A** deve essere compilato e sottoscritto esclusivamente dal soggetto capofila.

Ciascun associato deve presentare il **Modello A1** - debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante allegando copia fotostatica non autenticata e sottoscritta di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità - contenente l'impegno a costituire l'associazione temporanea di scopo in caso di finanziamento del progetto.

Il soggetto proponente e, nel caso, gli associati, devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello B**:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare il progetto e/o a partecipare alla medesima in qualità di associato;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che per il progetto presentato non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (di cui va allegato apposito elenco contenente le loro generalità) delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- e) che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;
- f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

Le amministrazioni pubbliche partecipanti non sono tenute a presentare le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere d), e), f), g).

Il **Modello C** deve essere presentato compilato in ogni sua parte dal soggetto proponente (in caso di associazione esclusivamente dal capofila).

Il **Modello D** deve essere redatto in ogni sua parte allegando i curricula vitae delle risorse umane previste debitamente datati e sottoscritti.

Il **Modello E** deve essere utilizzato per la formazione del piano finanziario di cui al seguente paragrafo. Il Ministero effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n.445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e citate nel presente paragrafo.

§ 9. PIANO FINANZIARIO E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Il piano finanziario deve essere compilato utilizzando, pena l'esclusione, il Modello E.

La congruità dei costi e l'ammissibilità delle spese progettuali sono regolate dalla Decisione del Consiglio 2007/435/CE, dalla Decisione della Commissione 2008/457/CE, dalla Decisione 2011/1289/CE, dal Manuale delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori" (Versione IV – 16 marzo 2011), redatto dalla Commissione Europea e, ove applicabile, dalla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009.

Nell'ambito delle spese per le **risorse umane**, i costi relativi alla voce "Segreteria, coordinamento e monitoraggio" non potranno superare il 10% del costo complessivo del progetto.

I **costi indiretti** di progetto (ivi compresi i costi per la costituzione della fidejussione di cui al § 16) non potranno eccedere il 6,5% del costo complessivo del progetto.

Le spese di **promozione e pubblicizzazione** non possono superare il 5% del costo complessivo del progetto.

Il costo pro-capite del progetto (ossia per cittadino non comunitario residente nel paese prescelto che si prevede di avviare ai corsi di formazione) non può superare € **1.500,00**.

Nel piano finanziario devono essere previste la copertura delle spese per l'assicurazione degli allievi, delle spese di vitto e trasporti interni, nonché di alloggio per gli allievi residenti in località distanti dal luogo di svolgimento delle attività formative.

§ 10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Non saranno ammessi alla fase di valutazione i progetti per i quali le domande di partecipazione e la relativa documentazione risultino:

- a) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al § 11;
- b) pervenute oltre il termine finale di presentazione di cui al § 12;
- c) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- d) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- e) presentate da soggetti diversi da quelli individuati al § 7;
- f) prive di uno o più dei modelli elencati al § 8;
- g) prevedere un termine finale di durata delle attività progettuali successivo a quello indicato al § 5;
- h) avere il piano finanziario non redatto in conformità alle prescrizioni di cui al § 9;
- i) richiedere un finanziamento pubblico per progetto inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo previsto nel § 6;
- j) presentate da un soggetto che abbia partecipato all'avviso per più di due progetti per ciascuno dei percorsi di cui al paragrafo 3 (massimo quattro progetti in totale).
- k) prevedere come destinatari di un singolo progetto cittadini residenti in più di un Paese tra quelli indicati al § 4.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente, ovvero al capofila in caso di domanda presentata in forma associata, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte del Ministero, dei verbali della commissione di valutazione di cui al § 13 .

§11. MODALITÀ ED INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO E DELLA DOCUMENTAZIONE

La domanda di ammissione al finanziamento e la relativa documentazione indicata ai § 8 e 9, deve essere redatta in formato cartaceo in duplice copia ed in formato digitale (.doc e .xcl) su supporto CD-ROM o DVD-ROM e va presentata in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell'elencazione di tutti i componenti), completa di recapito postale ed e-mail;
- l'indicazione del destinatario comprensiva dell'indirizzo;
- la dicitura: **"NON APRIRE – F.E.I. 2012 - Avviso n. 2/2013- Formazione all'estero"**.

Il plico contenente la suddetta documentazione deve essere presentato a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere al seguente indirizzo:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Divisione I
Via Fornovo, 8 C.A.P. 00192 – ROMA
(Pal. C - IV piano, stanza n. 404)

§ 12. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO E DELLA DOCUMENTAZIONE

Il plico deve pervenire all'indirizzo indicato al § 11 entro le ore **13.00 del 12 settembre 2013** .

Il termine per la presentazione della domanda è da considerarsi perentorio.

L'orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00**, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Ministero ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga integro all'indirizzo di destinazione entro il termine di scadenza sopra indicato.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine finale di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro dell'Ufficio sopra menzionato, con l'attestazione del giorno e dell'ora d'arrivo (l'orario sarà riportato solo nel caso in cui il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione), a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. I plichi presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso i locali indicati al precedente § 11. I plichi consegnati all'ufficio passi o all'ufficio postale del Ministero non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

§ 13. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione dei progetti sarà demandata ad una commissione di esperti nominata con decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione successivamente al termine finale di presentazione di cui al § 12.

La commissione procederà all'esame di ciascun plico pervenuto e del suo contenuto, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti.

Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri e dei pesi di seguito indicati:

	CRITERI	PUNTEGGIO
A	Qualità e metodologia dell'organizzazione/realizzazione delle attività progettuali e competenze delle risorse umane	Max 60
A.1	Rispondenza e coerenza del programma rispetto alle finalità di cui all'art. 23, comma 2, all'art. 5, comma 3 ter e all'art. 24, comma 2 bis del decreto legislativo n. 286/1998 e completezza dell'impianto formativo e capacità di qualificazione dei cittadini stranieri rispetto al contesto di destinazione.	0-30
A.2	Qualità e trasparenza delle procedure di selezione /identificazione dei lavoratori ai fini della partecipazione ai percorsi formativi.	0-10
A.3	Rete territoriale e transnazionale	0-10
A.4	Esperienza e competenza delle risorse umane impiegate nel gruppo di lavoro	0-10
B	Economicità dell'azione	Max 15
B.1	Riduzione rispetto al costo pro – capite ovvero per beneficiario di cui al § 9	0-15

C	Paese selezionato per lo svolgimento dell'azione progettuale	Max 10
C.1	AREA 1	10
C.2	AREA 2	5
C.3	AREA 3	2
D	Miglioramenti rispetto agli standard richiesti per i percorsi di cui § 3	Max 15
D.1	Certificazione di raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue ovvero Percorso di rafforzamento delle competenze professionali finalizzato all'ottenimento in Italia di una attestazione professionale coerente con la normativa di riferimento.	15
	TOTALE	100

Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascun progetto deve conseguire un **punteggio complessivo non inferiore a 60 punti**. I punteggi assegnati saranno arrotondati al centesimo di punto.

A conclusione dell'istruttoria di valutazione la commissione redige, in ordine decrescente di punteggio, la graduatoria finale dei progetti che verrà approvata con apposito decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito internet **www.lavoro.gov.it** con valore di notifica per tutti i partecipanti.

Il finanziamento sarà concesso alle condizioni previste dalla convenzione di cui al §14, sulla base della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio si procederà, per stabilire l'ordine di posizione nella graduatoria, tramite sorteggio pubblico.

Il Ministero non concederà il finanziamento al soggetto collocatosi nell'ultima posizione utile, qualora le risorse finanziarie residue siano inferiori al finanziamento pubblico richiesto.

In presenza delle condizioni previste dall'ultimo capoverso del § 6, il Ministero potrà effettuare, entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto di approvazione della graduatoria, lo scorrimento della medesima ai fini dell'ammissione al finanziamento di ulteriori eventuali progetti idonei che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse quantificate al primo capoverso del citato § 6.

§ 14. CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

Con i soggetti ammessi al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione la quale disciplinerà le modalità di realizzazione del progetto e di rendicontazione delle relative spese, le modalità di liquidazione ed erogazione del finanziamento pubblico, i restanti diritti ed obblighi delle parti.

Al fine della sottoscrizione della convenzione i soggetti ammessi al finanziamento dovranno produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale, la seguente documentazione:

- associazione temporanea di scopo risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (in caso di progetto presentato in forma associata);
- comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della convenzione e delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; il Ministero si riserva di poter richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa, qualora necessario ai fini della sottoscrizione della convenzione.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata ai fini della sottoscrizione della convenzione nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento, con possibilità di subentro nel diritto medesimo in capo al soggetto collocato nella posizione utile immediatamente successiva in graduatoria.

Per i progetti ammessi al finanziamento presentati in forma associata la convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione del progetto nei confronti del Ministero.

§15. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento pubblico concesso sarà erogato in due tranches.

Una prima quota, pari al **50%** del finanziamento concesso, sarà erogata entro 45 giorni dalla ricezione della seguente documentazione:

- a. comunicazione formale della data di avvio delle attività progettuali;
- b. documento attestante l'avvenuta prestazione della garanzia per l'esatto ed integrale adempimento di tutti gli obblighi convenzionali di cui al § 16;
- c. nota contabile redatta secondo quanto prescritto in convenzione;
- d. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla regolarità della posizione contributiva e previdenziale.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine finale di durata del progetto finanziato, il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà produrre la seguente documentazione:

- a. relazione finale, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dal Ministero;
- b. rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
- c. elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa;
- d. copia dei verbali o della documentazione equipollente relativi alla prova finale per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze linguistiche e/o professionali;
- e. elenco dei destinatari del progetto per cui è stato richiesto alle competenti autorità il nullaosta di ingresso in Italia (percorso 1) ovvero è stata effettuata la comunicazione di conferma per lavoro stagionale pluriennale (percorso 2), compilato utilizzando la modulistica che sarà fornita dal Ministero, corredato da copia delle citate domande o comunicazioni;
- f. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla regolarità contributiva.

La quota residua del finanziamento pubblico verrà corrisposta, in misura comunque non superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate, entro 45 giorni dall'esito positivo della verifica disposta sulla relazione e sulla rendicontazione finale, oltre che dietro presentazione della documentazione sopra indicata. L'ammontare di tale quota sarà corrisposta in misura proporzionale alla percentuale di beneficiari finali avviati ai corsi per i quali è stato richiesto il nulla osta di ingresso in Italia allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente ovvero, nel solo caso di cittadini stranieri già in possesso di un nulla osta pluriennale, in proporzione alla percentuale di beneficiari finali avviati ai corsi per i quali è stata inoltrata allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente la comunicazione di conferma per lavoro stagionale pluriennale, secondo i massimali riportati nella seguente tabella:

% di destinatari delle attività formative per i quali è stato richiesto il nullaosta ovvero è stata effettuata comunicazione conferma per lavoro stagionale di ingresso in Italia (n.b.)	% del finanziamento complessivo erogabile a titolo di saldo finale
oltre 71%	max. 50 %
dal 51% al 70%	max. 40 %
dal 30% al 50%	max. 30%
fino al 29%	0%

(n.b.) Gli arrotondamenti saranno calcolati per eccesso oltre 50 centesimi e per difetto fino ai 50 centesimi: es 50,50%=50%; 50,51%= 51%.

§ 16 GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il beneficiario del finanziamento è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria dell'esatto ed integrale adempimento di tutti gli obblighi convenzionali rilasciata da un istituto bancario o assicurativo ovvero da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n.58/1998.

La garanzia fideiussoria:

- deve essere rilasciata per un importo pari al **50%** del finanziamento pubblico concesso deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero.
- deve essere valida ed efficace fino al dodicesimo mese successivo alla scadenza del termine finale di durata del progetto e, comunque, fino al **30 giugno 2015**.

La garanzia fideiussoria di cui sopra sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento del progetto, nel limite massimo del 50 % del finanziamento pubblico concesso.

La mancata costituzione della garanzia entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al § 14 determina la risoluzione della medesima.

§ 17. CONTROLLO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il beneficiario del finanziamento si impegna a fornire al Ministero, attraverso relazioni periodiche, le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario e fisico e del progetto.

Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti terzi espressamente autorizzati, il controllo ed il monitoraggio in itinere ed ex post sullo svolgimento delle attività progettuali, finalizzati a verificare la corretta attuazione del progetto finanziato.

Il Ministero procederà altresì ad una valutazione in itinere dell'andamento delle attività progettuali che, anche attraverso l'analisi dei processi attivati, possa verificare la corrispondenza fra i risultati raggiunti e gli obiettivi individuati per ogni fase del programma.

Il beneficiario del finanziamento si obbliga altresì a consentire e ad agevolare le attività di controllo e monitoraggio e valutazione di cui sopra

Il beneficiario del finanziamento si obbliga a conservare e rendere disponibili al Ministero, per dieci anni decorrenti dalla data di conclusione delle attività progettuali i giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività medesime.

§ 18. IRREGOLARITÀ E SANZIONI

Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione sottoscritta ai sensi del § 14, il Ministero potrà concedere un termine non superiore a 30 giorni entro cui sanare l'inadempienza. Qualora il beneficiario del finanziamento non ottemperi nel predetto termine, il Ministero potrà applicare una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore del finanziamento erogato, dandone previa e motivata informazione.

Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, il finanziamento potrà essere revocato, in tutto o in parte, qualora il beneficiario dello stesso o, in caso di associazione, uno degli associati:

- a. interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione procedente, l'esecuzione del progetto finanziato;
- b. compia gravi inadempienze nell'attività di *reporting* (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- c. compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- d. perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- e. eroghi i servizi a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- f. richieda il pagamento di qualsiasi somma di denaro ai destinatari delle attività formative;
- g. receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
- h. non rispetti le regole di pubblicità di cui al § 20.

§ 19. VARIANTI PROGETTUALI

Su richiesta motivata del beneficiario del finanziamento, o del capofila in caso di partenariato, possono essere autorizzate dall'Amministrazione procedente modifiche al progetto iniziale, nei limiti del finanziamento pubblico concesso, che non ne alterino la sostanza e le finalità.

Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finali di cui al § 15, precisandone le motivazioni.

Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione, su richiesta motivata del beneficiario.

§ 20. PUBBLICITÀ

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione della convenzione di cui al § 14, il beneficiario del finanziamento sarà tenuto ad evidenziare che il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea - Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, impiegando a tal fine i loghi ufficiali dell'Unione Europea, del Ministero dell'Interno (in qualità di Autorità Responsabile del Fondo medesimo) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

§ 21. INFORMAZIONI

I soggetti interessati, fino a 10 giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande di partecipazione, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite posta elettronica. I predetti quesiti dovranno essere inviati esclusivamente all'indirizzo PEC della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it e riportare come oggetto: "**AVVISO N.2/2013 - QUESITO**".

Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato, ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.

Il Ministero risponderà via posta elettronica all'indirizzo del mittente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del quesito. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet www.lavoro.gov.it. Sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente avviso.

§ 22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

§ 23. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE

NATALE FORLANI

Allegati:

- **Modello A** (Domanda di ammissione al finanziamento)
- **Modello A1**(Dichiarazione di partecipazione in qualità di associato)
- **Modello B** (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
- **Modello C** (Scheda anagrafica del soggetto proponente/capofila)
- **Modello D** (Scheda di progetto)
- **Modello E** (Piano finanziario)